

Determinazione 29 giugno 2018 n. 7/2018

Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori per gli anni 2015-2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 29 giugno 2018

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” (di seguito: TIUC 2014-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 759/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, n. 9/2016 (di seguito: determinazione 9/2016).

Considerato che:

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre, la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione può essere attuato sia mediante l’installazione di propri sistemi di telelettura/telegestione (c.d. soluzioni di tipo *make*), sia mediante il ricorso a contratti per prestazioni di servizi (c.d. soluzioni di tipo *buy*), nonché con soluzioni ibride;

- l'articolo 29, comma 3, della RTDG prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione.

Considerato che:

- la determinazione 9/2016 ha definito le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, sostenuti negli anni 2011-2014 dalle imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato un approccio di tipo *buy* o ibrido;
- l'Autorità nei mesi di aprile-giugno 2016 ha organizzato la raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, N. 9/2016 - DIUC)", relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020, richiedendo dati a consuntivo fino all'anno 2014 compreso;
- in data 23 maggio 2016 sono state rese disponibili tramite cruscotto informatico le FAQ relative alla raccolta dati di cui al punto precedente;
- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)", rinviando a un successivo provvedimento il riconoscimento dei costi per l'anno 2014;
- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 389/2017/R/GAS, l'Autorità ha previsto il riconoscimento dei soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalla componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- in particolare, con la deliberazione 389/2017/R/GAS, l'Autorità, al fine di evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi:
 - non ha proceduto al riconoscimento dei costi relativi al traffico dati, in ragione del fatto che tali costi trovano già copertura nella componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
 - non ha proceduto inoltre al riconoscimento dei costi imputati in corrispondenza della voce della raccolta dati "altri costi", in assenza di adeguate precisazioni sulla natura di tali costi, come richiesto nel manuale d'uso della medesima raccolta dati;
 - ha proceduto al riconoscimento dei soli costi a consuntivo relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori, che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati;
- inoltre, con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno:
 - in relazione all'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, prevedere che il riconoscimento sia limitato ai casi in cui i costi siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU;

- prevedere che siano riconosciuti solo costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione del gas naturale e non anche da società terze, in quanto eventuali prestazioni di servizi da parte di società terze a beneficio delle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione devono trovare riverbero nei costi delle medesime imprese concessionarie ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- su queste basi, non procedere al riconoscimento dei costi nei seguenti casi:
 - mancata imputazione o imputazione non corretta dei costi nell'ambito dei conti separati, non avendo indicato il prospetto e la voce di costo, come richiesto nel manuale di compilazione della raccolta dati;
 - imputazione di costi a un'attività diversa dalla misura di gas naturale;
 - imputazione di costi in relazione ad anni diversi da quelli nei quali sono stati sostenuti;
 - imputazione di costi iscritti nello stato patrimoniale;
- infine, con la deliberazione 389/2017/R/GAS, è stato previsto che:
 - nel caso di costi riportati nella raccolta dati che non hanno trovato riconoscimento con la medesima deliberazione 389/2017/R/GAS, la Direzione Infrastrutture avrebbe comunicato alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
 - le imprese distributrici, nell'ambito delle raccolte dati organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014, possano presentare nuova istanza di riconoscimento dei costi;
- con separate comunicazioni, la Direzione Infrastrutture ha provveduto a rendere note alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario, ai sensi della deliberazione 389/2017/R/GAS.

Considerato che:

- nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS sono stati illustrati i criteri di allocazione dei costi tra le componenti della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura, in relazione a richieste di chiarimento formulate da parte delle associazioni di categoria delle imprese distributrici di gas naturale, aventi per oggetto la perimetrazione dei costi che trovano copertura nelle componenti tariffarie riconducibili ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori;
- in particolare, l'Autorità ha evidenziato che possono essere compresi nel perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - i costi per le manutenzioni *hardware* e *software* relative al SAC, all'*hardware* e *software server* e *storage* e ai *driver* per la gestione della componentistica in campo (sonde);
 - i costi relativi all'*Access Point Name* (APN) per le SIM;
 - i costi relativi alle SIM, inclusi i costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS;
 - i costi per le servitù per la posa dei concentratori e i costi per l'alimentazione dei concentratori;
 - i costi per la manutenzione concentratori per gli interventi in locale sui concentratori riconducibili a guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti;
- per contro, nel medesimo documento per la consultazione 759/2017/R/GAS, l'Autorità ha evidenziato che non possono essere compresi nel perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:

- i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, che trovano copertura nella componente $t(ins)_i$;
- i seguenti costi, che trovano già copertura nella componente $t(ins)_i$:
 - costi del personale relativi ad attività riferibili all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura;
 - costi per la sostituzione delle batterie dei contatori G4-G6 in caso di guasto o di esaurimento prematuro e comunque oltre il periodo di garanzia;
 - costi operativi relativi alla sostituzione di contatori guasti oltre il periodo di garanzia, esclusi eventuali costi capitalizzati;
 - costi connessi alla gestione della valvola di chiusura dei contatori G4 e G6;
- i seguenti costi, che trovano già copertura nella componente $t(rac)_i$:
 - costi relativi al traffico dati per l'acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura;
 - costi del personale relativi al *Data Room*;
 - costi relativi alla gestione delle curve EDM (*Energy Data Management*);
 - costi per la ricostruzione dei consumi nei casi di contestazione del cliente o di telelettura non funzionante o errata.

Ritenuto opportuno:

- definire le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sostenuti negli anni 2015-2016 dalle imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* o ibrido, consentendo alle imprese di presentare, contestualmente, nuova istanza di riconoscimento dei costi per gli anni 2011-2014, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 389/2017/R/GAS;
- in particolare, in relazione ai costi sostenuti nell'intero periodo 2011-2016, prevedere che:
 - possano trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati e che siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU, per gli anni 2011-2013, del TIUC 2014-2015, per gli anni 2014 e 2015, e del TIUC, per l'anno 2016;
 - venga presentata un'unica istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti su base *buy* negli anni 2011-2016;
 - la documentazione richiesta sia trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso ad un'area riservata agli operatori del sito internet dell'Autorità, accessibile a partire dal 3 luglio 2018 e con termine in data 3 agosto 2018;
 - il modulo riportato in allegato alla presente determinazione (*Allegato A*), sottoscritto dal legale rappresentante, sia trasmesso in formato *pdf*, mentre i dati relativi all'ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza, siano resi disponibili in formato *excel*, compilando gli schemi riportati nell'*Allegato B* alla presente determinazione;
 - le imprese che hanno presentato istanza di riconoscimento dei costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON

- (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)” per gli anni 2011-2014, dichiarino nell’Allegato A, in alternativa, di:
- confermare i dati relativi ai costi comunicati nell’ambito della raccolta dati “Presentazione delle istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)”;
 - presentare dati relativi ai costi rettificati rispetto a quelli comunicati nell’ambito della raccolta dati “Presentazione delle istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)”;
- i dati relativi ai costi sostenuti, da riportare nell’Allegato B, in coerenza con l’approccio adottato nella raccolta dati organizzata nei mesi di aprile-giugno 2016, vengano richiesti disaggregati per i seguenti centri di costo:
- in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni *make*:
 - a) sezione del centro di telelettura o telegestione gas finalizzato alla gestione del dato;
 - b) sezione del centro di telelettura o telegestione altri servizi finalizzato alla gestione del dato;
 - c) centro di telelettura o telegestione finalizzato alla gestione della rete e della comunicazione;
 - d) concentratori;
 - e) traslatori e ripetitori;
 - f) gruppi di misura gas > G6;
 - g) gruppi di misura gas <=G6;
 - h) gruppi di misura o sensori altri servizi;
 - i) migliorie su beni di terzi;
 - in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni di tipo *buy*:
 - j) contratti di servizio per funzione globale sistemi di telelettura o telegestione multiservizio alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *a*) a *e*);
 - k) contratti di servizio per funzione di centro di telelettura o telegestione alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *a*) a *c*);
 - l) contratti di servizio per funzione di telecomunicazione alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *c*) a *e*);
 - m) altre configurazioni contrattuali di *service*;
 - n) contratti per traffico dati;
 - o) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *j*) e al traffico dati;
 - p) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *k*) e al traffico dati;
 - q) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *l*) e al traffico dati;
 - r) altri costi;
- le imprese, nel caso in cui i dati inseriti nei questionari non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, ne diano dettagliata motivazione

DETERMINA

1. di stabilire che ai fini della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi a consuntivo sostenuti negli anni 2011-2016 con riferimento ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - a) l'impresa distributrice presenti un'unica istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti su base *buy* negli anni 2011-2016;
 - b) la documentazione richiesta sia trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità, accessibile a partire dal 3 luglio 2018 e con termine in data 3 agosto 2018;
 - c) il modulo riportato in allegato alla presente determinazione (*Allegato A*), di cui forma parte integrante, sottoscritto dal legale rappresentante, sia trasmesso in formato *pdf*, mentre i dati relativi all'ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza, siano resi disponibili in formato *excel*, compilando gli schemi riportati nell'*Allegato B* alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
2. di prevedere che le imprese, nel caso in cui i dati inseriti nei questionari non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, ne diano dettagliata motivazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it

Milano, 29 giugno 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti